

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 36

Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap.

(GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 17/07/2004 - BU Lazio n. 032 S. ORD. N. 6 del 20/11/2003)

Art. 1. Istituzione della consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap

1 . Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi della Regione in loro favore, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali, la consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, di seguito denominata consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili.

Art. 2. Composizione della consulta

1 . La consulta è composta di:

- a) un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dalla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali e regionali) e successive modifiche;
- b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti in territorio regionale) e successive modifiche;
- c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all'art. 3;
- d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni e dei relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all'art. 3.

2 . Le organizzazioni ed associazioni che rientrano in più di una categoria prevista dal comma 1 designano, in ogni caso, un solo rappresentante.

Art. 3. Costituzione e funzionamento della consulta

1 . La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale. I rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2 . Al fine della costituzione della consulta, le organizzazioni ed associazioni di cui all'art. 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purchè sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

3 . La seduta d'insediamento della consulta è convocata dall'assessore competente in materia di servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di costituzione. Nello stesso termine, la consulta elegge tra i suoi componenti un comitato direttivo, composto dal

presidente della consulta e da un numero di componenti non superiore a quattordici, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 4.

4 . La consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di problemi della disabilità e dell'handicap.

5 . La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. Ai componenti non residenti nel comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della consulta nella misura stabilita per i dipendenti regionali.

6 . Le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e di servizi sociali provvedono a convocare, almeno due volte l'anno, apposite audizioni della consulta in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia di disabilità e di handicap.

7 . La Regione mette a disposizione della consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 4. Compiti della consulta

1 . La consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime il proprio parere sui programmi regionali d'intervento in favore delle persone disabili e sugli atti regionali riguardanti l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle stesse persone o che comunque abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell'handicap;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi a favore delle persone disabili, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;

c) promuove l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l'attivazione di iniziative per favorire la prevenzione e la comprensione civile;

d) formula proposte di attività di studio e ricerca in ordine ai problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone disabili.

Art. 5. Norma finanziaria

1 . La spesa per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 3, comma 5, rientra nello stanziamento dell'apposito capitolo "Spese di funzionamento, compreso i gettoni, di commissioni, comitati e organi consultivi" istituito nell'ambito dell'UPB R21 nel bilancio regionale per l'esercizio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 novembre 2003
